



Decisione n. 901 del 4 ottobre 2018

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 24 settembre 2018, in relazione al ricorso n. 1448, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto nel mese di novembre 2013, su raccomandazione dell'intermediario, n. 100 azioni emesse dall'allora Banca Capogruppo dello stesso intermediario per un controvalore di € 6.250,00. Precisa a tal riguardo che, al fine di consentire la sottoscrizione delle azioni, gli veniva concesso un finanziamento di pari importo a tasso fisso della durata di 60 mesi. Per quanto in questa sede specificamente interessa, il ricorrente si duole per l'inadeguatezza/non appropriatezza di tale operatività rispetto al suo profilo di investitore, come anche di non aver ricevuto, al tempo, alcuna idonea informazione sulle caratteristiche ed i rischi insiti in tali azioni, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al momento dell'acquisto. Premesso che le azioni della Capogruppo dell'intermediario hanno ormai del tutto perso il loro valore, il ricorrente, che in sede di reclamo all'intermediario aveva

già chiesto vanamente il risarcimento del danno, chiede di essere ristorato mediante l'annullamento del contratto di acquisto delle azioni e del contratto di finanziamento e la conseguente restituzione delle rate del finanziamento già corrisposte e la liberazione dall'obbligo di corrispondere le rate residue.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo dello stesso intermediario, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed dl. n. 99/2017. Dopo avere confermato che il ricorrente aveva effettivamente sottoscritto n. 100 azioni della Vecchia Capogruppo in data 3 dicembre 2013 per un controvalore di € 6.250,00, l'intermediario resiste al ricorso, eccependone l'inammissibilità per carenza della propria legittimazione passiva. A questo proposito, il resistente rileva sostanzialmente che l'eventuale credito del ricorrente non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, bensì rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del richiamato decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di depositare deduzioni integrative in replica alle deduzioni del resistente.

## **DIRITTO**

*I.* In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo la quale l'eventuale credito risarcitorio o restitutorio che il ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti restitutori o risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti restitutori o risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza

il consenso del creditore (l'odierno ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che trattasi di disposizioni aventi natura eccezionale e, in quanto tali, non suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito rappresentati.

Dalle concordie allegazioni delle parti risulta che il ricorrente ha sottoscritto il 3 dicembre 2013 n. 100 azioni dell'allora Banca Capogruppo, a tal fine avvalendosi della prestazione dei servizi d'investimento dell'odierno resistente, per un controvalore di € 6.250,00. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta, inoltre, la concessione al ricorrente di un finanziamento di pari importo, strumentale alla sottoscrizione di tali azioni. In particolare, risulta che il finanziamento sia stato concesso alle seguenti condizioni: *i*) durata 60 mesi; *ii*) importo della rata mensile: € 106,84; *iii*) scadenza dell'ultima rata 31 gennaio 2019.

Così riassunta la dinamica dei fatti occorsi e stante la documentazione disponibile in atti, fondata e assorbente rispetto a ogni altro profilo violativo sollevato dal ricorrente è, ad avviso di questo Collegio, la contestazione relativa all'inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore odierno ricorrente. D'altronde, l'intermediario, che pure si è costituito in giudizio per mezzo della propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*, non ha ritenuto di difendersi nel merito dei fatti e, dunque, non ha neanche contestato la circostanza che l'operazione in esame sia stata oggetto di consulenza; inoltre, e ancor più, egli non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti del cliente.

3. Dovendosi pertanto ritenere che, nel caso di specie, il resistente abbia raccomandato al ricorrente il compimento di un'operazione non adeguata al suo

profilo, si può ragionevolmente ritenere che, qualora il resistente avesse agito correttamente, il ricorrente non si sarebbe determinato nel senso di procedere con l'esecuzione di tale operazione d'investimento. Ne consegue che egli ha diritto al risarcimento di una somma pari a quanto investito nell'acquisto delle azioni e il loro valore attuale, che a causa della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo è pari a zero, oltre agli interessi sul finanziamento ottenuto per la sottoscrizione delle azioni, importo che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta essere complessivamente pari a € 6.410,13. La somma così determinata deve essere rivalutata dalla data dell'operazione (31 dicembre 2013) alla data dell'odierna decisione, per € 185,89, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

#### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 6.596,02, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi